REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" DELLA CCIAA DI MESSINA.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia (d'ora in avanti C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina (d'ora in avanti Camera di Commercio), costituito con determina della Giunta Camerale n. 7 del 28 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della Legge n. 183/2010.
- 2. Il Comitato ha sede presso la CCIAA di Messina ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E SEDE

II C.U.G. è composto:

- 1. da un componente effettivo designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- 2. da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.
- 3. Il Presidente del Comitato è individuato dall'Ente Camerale nel provvedimento di nomina, così come i componenti sono nominati con atto della CCIAA di Messina. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni, ed il coordinamento dei lavori. Il Presidente provvede affinché l'attività del C.U.G. si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Camera di Commercio. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché l'attività svolta dai dipendenti camerali in seno al Comitato è considerata a tutti gli effetti attività di servizio.
- 4. Il C.U.G. ha sede presso la Camera di Commercio, in Messina, piazza Cavallotti 3.

ART. 3 – DURATA

- 1. Il C.U.G. ha durata quadriennale ed esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio* sino alla costituzione del nuovo organismo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
- 1. I componenti eventualmente nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato.
- 2. La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire:
 - a) per cessazione del rapporto di lavoro (qualora la nomina avvenga su designazione dell'amministrazione);
 - b) per dimissioni volontarie da presentare per iscritto all'Amministrazione;
 - c) per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive.

ART. 4 - COMPETENZE

- 1. Al C.U.G. sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Al C.U.G. in particolare spettano le seguenti funzioni:
- a) Formulare piani di azione positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;
- a) Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali;
- b) Valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;

- c) Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i dipendenti dell'Ente:
- d) Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al C.U.G. da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

Il C.U.G., qualora ne ricorrano le condizioni, chiederà all'Ente Camerale la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso. Per quant'altro qui non menzionato si rimanda alla Direttiva del 4.3.2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4, dell'art. 57, del D. Lgs. n. 165/2001, la quale contiene le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

ART. 5 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1. Il C.U.G. si riunisce, di norma, in convocazione ordinaria almeno una volta all'anno.
- 2. La convocazione ordinaria è formulata per iscritto ai componenti effettivi e supplenti, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione..
- 3. I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del C.U.G. in modo che possa essere convocato, al suo posto il componente supplente.
- 4. Delle sedute del Comitato verrà tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi espresse. Gli originali dei verbali, con gli eventuali allegati, saranno depositati e custoditi presso l'Ufficio Personale. Le informazioni e i documenti acquisiti dal C.U.G. nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.
- 5. Il C.U.G. è automaticamente sciolto quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunge il quorum richiesto per la validità delle sedute. I Componenti del Comitato che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento del Comitato stesso. Qualora un componente venisse a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva designato precedentemente.

ART. 6 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE, LE ORGANIZZAZIONE SINDACALI, SOGGETTI ESTERNI.

- 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.U.G. può:
- a) promuovere incontri con soggetti esterni;
- b) avvalersi dell'apporto di esperti anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, nonché chiedere di avvalersi dell'apporto di uffici dell'Amministrazione aventi le necessarie competenze.

ART. 7 - RISORSE E STRUMENTI

Per lo svolgimento della propria attività il C.U.G. utilizza le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione mette a disposizione sulla base di quanto previsto delle norme vigenti.

ART. 8 - TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

1. Le attività svolte e le decisioni adottate sui temi di competenza sono portate a conoscenza del personale camerale e di ogni altro soggetto interessato, utilizzando strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione (portale intranet, bacheca, ecc) o effettuando specifiche iniziative.

ART. 9 – RELAZIONE ANNUALE

1. Il C.U.G. predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi della Camera di Commercio.

ART. 10 - APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio e può essere modificato e/o aggiornato con la maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.